



**COMUNE DI SALTIRIO**  
Provincia di Varese

## **DECRETO SINDACALE N. 14 DEL 13/07/2026**

**OGGETTO: NOMINA DI ELEVATA QUALIFICAZIONE (EQ) RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  
CONFERIMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 19, COMMA 2, DEL CCNL FUNZIONI  
LOCALI 2022-2024 SOTTOSCRITTO IL 23.02.2026.**

### **IL SINDACO**

#### **PREMESSO** che:

- il Comune di Saltrio non dispone, nella dotazione organica, di figure aventi qualifica dirigenziale e pertanto la disciplina dell'assegnazione degli incarichi apicali e di vertice è regolata dall'articolo 109, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) e dalle disposizioni contrattuali di cui agli articoli da 15 a 19 del CCNL Funzioni Locali 2022-2024, sottoscritto in data 23.02.2026 e pubblicato in G.U. n. 87 del 15.04.2026, che disapplica e sostituisce il CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022;
- il sistema organizzativo vigente attribuisce le funzioni apicali e di vertice dell'ente, ed in particolare quelle per la direzione delle strutture, a personale inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, in coerenza con quanto previsto dall'art. 15, comma 5, del citato CCNL 23.02.2026;
- l'organizzazione dei servizi comunali, articolata secondo il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, individua nel Servizio Tecnico – comprensivo degli uffici Lavori Pubblici, Edilizia Privata, Manutenzioni – una struttura apicale il cui responsabile è titolare dei poteri di gestione, adozione degli atti e assunzione delle responsabilità di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del TUEL;

#### **VISTI:**

- l'art. 50, comma 10, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce al Sindaco il potere di nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi e la definizione degli incarichi dirigenziali;
- l'art. 107 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che, in applicazione dei principi di separazione tra competenze di indirizzo e gestione, attribuisce la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica ai dirigenti, e in particolare i commi 2 e 3, che disciplinano i compiti dei responsabili di servizio;
- l'art. 109, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo il quale nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107 possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi,

indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione;

- gli artt. 15, 16, 17, 18 e 19 del CCNL Funzioni Locali 2022-2024 del 23.02.2026, che disciplinano rispettivamente l'istituzione degli incarichi di EQ, la retribuzione di posizione e di risultato, i compensi aggiuntivi, il conferimento, la durata e la revoca degli incarichi, nonché le disposizioni particolari sugli incarichi di EQ negli enti privi di dirigenza;
- l'art. 25 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Attribuzione di incarichi e responsabilità", che disciplina i criteri di conferimento degli incarichi in coerenza con le professionalità richieste e i risultati conseguiti;
- l'art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in materia di valorizzazione degli incarichi rivestiti dal personale, quale titolo di esperienza professionale;

**ATTESO** che l'art. 15, comma 5, del CCNL Funzioni Locali 2022-2024 del 23.02.2026 dispone che "negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, le posizioni di responsabile di ciascuna struttura apicale, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono automaticamente individuate come posizioni di lavoro oggetto di incarichi di EQ";

**RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 21.02.2026, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata temporaneamente attribuita al Sindaco pro tempore la responsabilità del Servizio Tecnico, ai sensi dell'art. 53, comma 23, della L. 388/2000, "fino all'individuazione del responsabile e comunque per non oltre sei mesi dalla data del conferimento", nelle more dell'individuazione definitiva del responsabile del servizio;

**DATO ATTO** che:

- il precedente Responsabile del Servizio Tecnico, Geom. Salvatore MAZZONE, inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ha chiesto in data 19.02.2026 con documento di prot. 0001301 la revoca dell'incarico di Elevata Qualificazione, revoca disposta con la citata deliberazione G.C. n. 16/2026;
- le delicate condizioni di salute del suddetto dipendente, alla data odierna assente per tali motivi sino al 31.07.2026, salvo proroga, non consentono allo stesso di garantire lo svolgimento dell'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico;
- risulta pertanto necessario, ai fini della continuità amministrativa, organizzativa e gestionale del Servizio Tecnico, procedere all'individuazione definitiva del responsabile del servizio, al fine di consentire la cessazione dell'affidamento temporaneo al Sindaco pro tempore disposto con G.C. n. 16/2026;

**CONSIDERATA** la necessità di individuare per il Servizio Tecnico (uffici Lavori Pubblici, Edilizia Privata, Manutenzioni) un responsabile, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, cui attribuire i compiti, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo Statuto espressamente non riservano agli organi di governo, previsti dall'art. 107, commi 2 e 3, del medesimo TUEL;

**RICHIAMATO** l'art. 19, comma 2, del CCNL Funzioni Locali 2022-2024 del 23.02.2026, il quale, per gli enti privi di dirigenza, dispone che *"nei Comuni privi di posizioni dirigenziali, la cui dotazione organica preveda posti dell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ove tuttavia non siano in servizio dipendenti appartenenti a tale area oppure nei casi in cui, pur essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale area, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di EQ per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali, è possibile, in via eccezionale e temporanea,*

*conferire l'incarico di EQ anche a personale dell'area degli Istruttori, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali";*

**RICHIAMATA** la giurisprudenza consolidata in materia di applicazione dell'art. 53, comma 23, della L. 388/2000, e in particolare:

- i pareri del Ministero dell'Interno del 18.12.2014 e del 6.11.2025, secondo cui il ricorso alla deroga in favore dell'organo politico è subordinato all'assenza, nell'organico dell'ente, di figure capaci di assolvere alla funzione;
- la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 1860/2022, che qualifica l'affidamento agli organi politici quale extrema ratio, subordinata alla previa verifica della non attribuibilità dell'incarico al personale idoneo interno;
- l'orientamento delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, secondo cui l'affidamento agli organi politici deve accompagnarsi ad effettivo contenimento della spesa e non può prescindere dall'ordine di preferenza che colloca il dipendente idoneo interno prima dell'affidamento all'organo politico;

**CONSIDERATO** che ricorrono nella fattispecie i presupposti applicativi dell'art. 19, comma 2, del CCNL 23.02.2026, in quanto:

- la dotazione organica dell'Ente prevede un posto nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione con profilo tecnico;
- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 16 del 21.02.2026, ha formalmente accertato l'impossibilità di attribuire l'incarico di EQ al dipendente appartenente all'area dei Funzionari in servizio presso il Servizio Tecnico, per le condizioni ivi documentate;
- la persistenza dell'impossibilità di attribuzione dell'incarico al Funzionario in servizio integra, in via interpretativa e a fortiori, l'ipotesi contrattuale della "carenza delle competenze professionali a tal fine richieste", posto che tale impossibilità ha già giustificato l'affidamento della responsabilità del servizio all'organo politico ai sensi dell'art. 53, comma 23, L. 388/2000, soluzione derogatoria del principio di separazione politica/gestione (artt. 4 D.Lgs. 165/2001 e 107 TUEL);
- il presente conferimento, in coerenza con la giurisprudenza sopra richiamata, realizza l'ordine di preferenza normativamente imposto, individuando quale responsabile del servizio il dipendente idoneo interno in luogo dell'organo politico;

**VISTO** il vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi", adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 17.04.2003 e successive modificazioni ed integrazioni (G.C. n. 53 del 17.06.2017; Commissario Straordinario con i poteri della Giunta n. 5 del 23.04.2021; G.C. n. 93 del 25.11.2023);

**VISTO** il vigente "Regolamento per la graduazione, conferimento, valutazione e revoca delle posizioni organizzative – categorie D e C", adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 18.04.2019, esecutivo ai sensi di legge, e in particolare:

- l'art. 6, comma 3, che disciplina i parametri di scelta del soggetto cui conferire l'incarico (titoli culturali e professionali; competenza tecnica e specialistica posseduta; capacità professionale sviluppata e attitudini a ricoprire il ruolo), in coerenza con l'art. 25 del D.Lgs. 150/2009;
- l'art. 6, comma 5, che, in coerenza con la disciplina contrattuale sopravvenuta, prevede che "in deroga a quanto previsto dall'art. 13, comma 2 sopracitato, nei comuni privi di posizioni dirigenziali, la cui dotazione organica preveda posti di categoria D, ove tuttavia non siano in servizio dipendenti di categoria D oppure nei casi in cui, pur essendo in servizio dipendenti

inquadrate in tale categoria, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di posizione organizzativa per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali, è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l'incarico di posizione organizzativa anche a personale della categoria C, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali", con durata massima di 12 mesi;

- l'art. 6, comma 6, in materia di reiterazione dell'incarico e di procedure per l'acquisizione di personale dell'area dei Funzionari;
- l'art. 10, che disciplina la graduazione delle posizioni organizzative, con proposta del Nucleo di Valutazione recepita nel decreto sindacale;

**DATO ATTO** altresì che il presente conferimento comporta la cessazione contestuale responsabilità dell'incarico di EQ del Servizio Tecnico al Sindaco pro tempore, a far data dal giorno 15 luglio 2026;

**CONSIDERATO** che il Geom. Francesco Pio MICELI, matricola n. 84, dipendente a tempo pieno e indeterminato di questo Ente, in servizio presso l'Ufficio Tecnico con profilo professionale di Istruttore Tecnico – inquadrato nell'area degli Istruttori – possiede le necessarie capacità ed esperienze professionali richieste dall'art. 19, comma 2 del CCNL, nonché i requisiti di cui all'art. 6, comma 3, del vigente Regolamento comunale sulle posizioni organizzative, come documentato dai seguenti elementi risultanti dagli atti dell'Ente:

- assunto presso il Comune di Saltrio a seguito di superamento di concorso pubblico;
- nominato, con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 72 del 23.03.2026, quale Responsabile Unico del Progetto (RUP) di riferimento del Servizio Tecnico ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, con riscontrata sussistenza dei requisiti minimi di esperienza previsti dall'Allegato I.2, artt. 4 e 5, del medesimo Codice;
- destinatario, con Determinazione n. 18 del 30.01.2026, dell'attribuzione di specifiche responsabilità ai sensi dell'art. 84 CCNL Funzioni Locali 2019/2021 e dell'art. 22 del CCDI vigente;
- RUP di procedure di lavori pubblici di significativa rilevanza economica, tra cui: costruzione del centro raccolta rifiuti (Q.E. € 1.500.000,00), riqualificazione del centro urbano – tre piazze (Q.E. € 1.050.000,00), costruzione deposito comunale (Q.E. € 550.000,00), riqualificazione parco via Bellini (Q.E. € 270.000,00), riasfaltatura strade comunali (Q.E. € 135.000,00);
- in possesso del diploma di Geometra – Costruzioni Ambiente e Territorio (100/100), attualmente iscritto al corso di Laurea Triennale in Ingegneria presso il Politecnico di Milano;
- titolare di formazione specialistica coerente con le funzioni di responsabile del Servizio Tecnico: Qualificazione L1 (Fase esecutiva per lavori, 28h, UPEL Varese, 2026); Qualificazione SF1 (Fase esecutiva servizi e forniture, 14h, UPEL Varese, 2026); Corso Criteri Ambientali Minimi CAM (18h, Copernico Centro Studi, 2025); Corso RLS ex art. 37 D.Lgs. 81/2008 (32h, UPEL Varese, 2026); oltre 40 ore di aggiornamento professionale maturate nell'anno 2025;

**ACQUISITA** la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i., sottoscritta in data 13.07.2026 dal Geom. Francesco Pio MICELI, che alla presente si allega per farne parte integrante e sostanziale;

**VISTO** il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

**VISTO** il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;

**VISTA** la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità resa ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i.;

**VISTO** lo Statuto comunale;

## **D E C R E T A**

**1. DI PRENDERE ATTO** della dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i., sottoscritta in data 13.07.2026 dal Geom. Francesco Pio MICELI, che alla presente si allega per farne parte integrante e sostanziale.

**2. DI CONFERIRE**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 10, e dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, dell'art. 19, comma 2, del CCNL Funzioni Locali 2022-2024 del 23.02.2026, in combinato disposto con l'art. 6, comma 5, del vigente Regolamento comunale per la graduazione, conferimento, valutazione e revoca delle posizioni organizzative approvato con G.C. n. 42/2019, l'incarico di **Elevata Qualificazione – Responsabile del Servizio Tecnico** al dipendente **Geom. Francesco Pio MICELI**, matricola n. 84, inquadrato nell'area degli Istruttori con profilo professionale di Istruttore Tecnico, in via eccezionale e temporanea, essendo lo stesso in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali come motivato in premessa e nel rispetto dei parametri di cui all'art. 6, comma 3, del citato Regolamento.

**3. DI STABILIRE** che l'incarico ha decorrenza dal **15 luglio 2026** e durata di **12 (dodici) mesi** ai sensi dell'art. 19 comma 2, del CCNL 23.02.2026 e dell'art. 7 del vigente Regolamento comunale, con facoltà di revoca anticipata unicamente al venir meno dei presupposti di cui all'art. 19, comma 2, del CCNL, ovvero, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento comunale e dell'art. 18, comma 2, del CCNL, per intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale, previa acquisizione in contraddittorio delle valutazioni del dipendente interessato.

**4. DI ATTRIBUIRE** al Geom. Francesco Pio MICELI, quale Responsabile del Servizio Tecnico, tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo Statuto espressamente non riservano agli organi di governo, previsti dall'art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ivi comprese le funzioni di responsabile dei procedimenti amministrativi ai sensi della L. 241/1990 e le attività di controllo connesse al ruolo, ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento comunale.

**5. DI STABILIRE** che il compenso economico per la titolarità dell'incarico di Elevata Qualificazione – Responsabile del Servizio Tecnico verrà determinato sulla base della forbice retributiva stabilita dall'**art. 19, comma 4, del CCNL Funzioni Locali 2022-2024 del 23.02.2026**, che, per l'incarico conferito al dipendente dell'area degli Istruttori ai sensi dell'art. 19, comma 2, rinvia alla retribuzione di posizione e di risultato prevista per l'incarico di EQ di cui all'**art. 16, comma 2, del medesimo CCNL** (importo variabile da un minimo di € 5.000,00 ad un massimo di € 22.000,00 annui lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione della posizione), e sulla base della **pesatura della posizione che verrà proposta dal Nucleo di Valutazione** ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 4, del vigente Regolamento comunale per la graduazione, conferimento, valutazione e revoca delle posizioni organizzative, con successivo atto di recepimento.

**6. DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del CCNL 23.02.2026, il dipendente ha diritto alla sola retribuzione di posizione e di risultato previste per l'incarico di EQ, nonché, sussistendone i presupposti, ai compensi aggiuntivi di cui all'art. 17 del medesimo CCNL, con esclusione di ogni altro compenso o elemento retributivo, ivi compreso quello per mansioni superiori di cui all'art. 8 del CCNL del 14.09.2000.

**7. DI TRASMETTERE** il presente decreto al Nucleo di Valutazione, ai fini della pesatura della posizione di cui al precedente punto 5, al Segretario Comunale, per gli adempimenti conseguenti, nonché al soggetto interessato, a valere quale informativa delle disposizioni assunte.

**8. DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente > Personale > Titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa", ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33.

**9. DI DARE ATTO** che il presente decreto:

- è immediatamente eseguibile;
- è pubblicato all'Albo Pretorio on-line nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico (art. 32, 1° comma, legge 18.06.2009, n. 69) per 15 giorni consecutivi.

Il Sindaco

Il documento è stato firmato digitalmente da:

MAURIZIO ZANUSO in data 13/07/2026